REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari ;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 9 al 15 dicembre 1987, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3721/87 (4), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3395/87 (5) comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6), degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 21 dicembre 1987 ; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3395/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo :

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
« Carni suine	131,480	20 dicembre 1987	132,397	21 dicembre 1987 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 21 dicembre 1987.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 33.
(5) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10.
(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente